

Alessandro Dani

Un'insolita uniformazione normativa comunale nel Trecento: lo statuto delle Terre del Vescovado di Siena*

*An unusual municipal legal uniformity in the fourteenth century:
the statute of the communities of the Bishopric of Siena*

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. La signoria del Vescovo di Siena presso Murlo - 3. Lo statuto del 1324 volgarizzato nel 1414 - 4. Rarità della modalità di attuazione dell'uniformazione normativa - 5. Tratti ricorrenti e particolarità nelle forme e nei contenuti dello statuto - 6. La relativa mitezza delle pene - 7. Breve conclusione

ABSTRACT: In the context of central and northern Italy in the first half of the 14th century, characterized by extreme legal particularism and production of many municipal statutes, the statute of the communities of the “Vescovado” of Siena represents a rare case of ‘participated’ legal uniformity, result of normative power, or potestas statuendi, of the six communities involved, although presumably desired and urged by Bishop Donosdeo Malavolti. The statute of 1324, which has come down to us in a vulgarized version of 1414, presents various peculiarities even in its contents, such as a more toned-down character of the penal legislation compared to the other statutes of the time, probably linked to the intention of the episcopal lordship not to arouse discontent among the population.

KEYWORDS: Statutes, Bishopric, Siena.

* Il saggio è stato sottoposto a valutazione tramite *double-blind peer review*.

1. *Premessa*

È ben noto come tutta l'Italia centro-settentrionale conobbe nel basso Medioevo una grandissima proliferazione di ordinamenti comunali di ogni dimensione, da quelli dei grandi centri urbani a quelli di piccole comunità rurali, con conseguente estremo pluralismo-particolarismo giuridico¹. Di esso fu emblematica manifestazione un numero enorme di statuti, di ogni tipo e consistenza, di cui peraltro la maggior parte è andata perduta². I contenuti spesso variavano in ogni materia: dall'organizzazione stessa del Comune, ad aspetti del diritto civile e alla relativa procedura, dalla repressione penale fino all'ampia congerie di norme sulla gestione del territorio e delle risorse naturali, sulle attività produttive e commerciali. Gli statuti erano la massima espressione della potestà normativa locale, custodivano e presidiavano quindi i margini di una *libertas* ovviamente più o meno ampia a seconda del grado di *iurisdictio* di cui il Comune disponeva. Accanto a tale connotazione percepita un tempo in genere positivamente vi erano però anche vari evidenti aspetti problematici. Tra questi, era esperienza comune che spostarsi da un Comune all'altro poteva significare veder mutare non solo la punizione dei reati o le forme processuali, ma anche la disciplina di istituti centrali come la proprietà o le regole che riguardavano gli

¹ Della vasta bibliografia mi limito a segnalare l'ampio quadro tracciato da M. Ascheri, *I diritti del Medioevo italiano (secoli XI-XV)*, Roma 2022⁴. Per la documentazione prodotta dai Comuni medievali si vedano P. Cammarosano, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma 2024⁸; G. Albin (cur.), *Le scritture del Comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII e XIII*, Torino 1998; A. Giorgi, S. Moscadelli, *Ut ipsa acta illesa serventur. Produzione documentaria e archivi di comunità nell'alta e media Italia tra medioevo ed età moderna*, in A. Bartoli Langel, A. Giorgi, S. Moscadelli (curr.), *Archivi e comunità tra medioevo ed età moderna*, Trento 2009, pp. 1-110.

² Sul problema storiografico dei moltissimi statuti medievali perduti cfr. A. Dani, *Quello che ancora non sappiamo sugli statuti. Problemi aperti e prospettive di ricerca*, in G. Giammaria, S. Notari (curr.), *Gli statuti del Lazio meridionale. Confronti peninsulari ed europei*, Atti del Convegno (Anagni, 1-3 dicembre 2022), Prefazione di M. Ascheri, Conclusione di M. Caravale, Anagni 2023, pp. 255-271. Tra i più recenti contributi di ampio respiro sugli statuti si vedano *Statuts, écritures et pratiques sociales dans les sociétés de l'Italie communale et du Midi de la France (XII-XV^e siècle)*, sous la direction de D. Lett, avec la collaboration d'É. Anheim, P. Chastang, V. Theis, Rome 2021; G.P.G. Scharf (cur.), *I rapporti fra città e campagna allo specchio della normativa statutaria. Un confronto fra lo Stato della Chiesa, la Toscana e l'Abruzzo (secoli XII-XVI)*, Napoli 2022; E. Angiolini, B. Borghi, R. Dondarini, F. Galletti (curr.), *La libertà di decidere. Da Cento a Cento. 1993-2024. Trent'anni di studi sugli statuti, Convegno internazionale (Cento, 30 maggio – 1 giugno 2024)*, Firenze 2025.

scambi commerciali, per non dire della pervasiva previsione di gabelle sul transito delle merci.

Al riguardo si deve constatare spesso la debolezza e il ritardo di istanze volte almeno ad una parziale uniformazione giuridica, ancora nella piena e tarda età moderna. In molte aree italiane nonostante una crescente – ma frammentaria – legislazione di grado superiore, nonostante la giurisprudenza dei tribunali centrali e l'apporto dei giuristi che, sulla scorta del diritto comune, contribuivano ad attenuare diversità – e magari asperità sotto il profilo equitativo – permase per tutto l'Antico regime un forte particolarismo, pur con diversità tra i vari Stati³.

In Toscana per assistere ad un drastico intervento semplificatore occorrerà attendere, nel tardo Settecento, com'è noto, la celebre riforma comunitativa di Pietro Leopoldo, che eliminò i Comuni più piccoli accorpiandoli a quelli prossimi più grandi⁴.

E soprattutto, come ovunque in Italia, è nel successivo periodo di governo francese che gli statuti furono espunti dal novero delle fonti del diritto: i profondi cambiamenti che si intendevano introdurre, dall'accentramento amministrativo alla successiva codificazione, con una radicale trasformazione degli assetti proprietari, produttivi e commerciali, imponevano necessariamente il superamento dell'estremo particolarismo ereditato dal Medioevo.

Ma siamo all'epilogo dell'Antico regime. Fino ad allora, per lunghi secoli (circa seicento anni), la situazione fu ben diversa, all'insegna di una grande uniformità giuridica e amministrativa. Rare furono ovunque le esperienze limitative del vecchio particolarismo.

L'uniformazione normativa comunale realizzata nello statuto delle Terre del Vescovado di Siena del 1324 è dunque qualcosa di assai insolito, non solo per la Toscana del XIV secolo⁵, e presenta delle particolarità e dei motivi di interesse che meritano di essere in sintesi illustrati.

³ Si vedano in proposito i vari contributi raccolti nel volume I. Birocchi, A. Mattone (curr.), *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX)*, Atti del Convegno internazionale (Alghero, 4-6 novembre 2004), Roma 2006.

⁴ Questo, per inciso, è il motivo per cui oggi la Toscana conta un numero di Comuni (273) nettamente inferiore ad altre Regioni, come il Piemonte (1180) e la Lombardia (1516). Si trattò di una vasta azione di riforma, durata circa quindici anni, tra gli anni Settanta e Ottanta del Settecento, che interessò molte comunità toscane e che peraltro sollevò ovunque rimostranze e resistenze nella popolazione, al punto che «fughe sperimentali in avanti» (a cui si guardava con interesse in Europa), furono talora seguite da «precipitose inversioni di rotta». Cfr. B. Sordi, *L'amministrazione illuminata. Riforma delle comunità e progetti di costituzione nella Toscana leopoldina*, Milano 1991, pp. 20, 273-277.

⁵ Per una panoramica complessiva degli statuti medievali del territorio senese cfr. A. Dani, *Gli statuti dei Comuni della Repubblica di Siena (secoli XIII-XVI). Profilo di una cultura comunitaria*,

2. *La signoria del Vescovo di Siena presso Murlo*

La signoria vescovile si estendeva in una zona collinare di antichi insediamenti etruschi, in parte coltivata, in parte boscosa o incolta, immediatamente a sud di Siena (tra le Crete e la Maremma), inclusa oggi nel Comune di Murlo e comprendente un tempo una serie di castelli, rocche, pievi e villaggi⁶. Il dominio vescovile durò dall'XI secolo al 1778, quando cessò sotto il governo di Pietro Leopoldo, con previsione di un indennizzo con pensione di 250 scudi annui per i diritti di riscossione di cui il Vescovo fu privato⁷, pur rimanendo proprietario di molte terre nel luogo⁸. Nel territorio della signoria vescovile infatti coesistevano allodi, ovvero terre private, terre del Vescovo concesse in affitto a terratico, altre terre concesse in enfiteusi, dunque di dominio diretto vescovile e di dominio utile di privati cittadini⁹.

Già è stato osservato da Mario Ascheri che il territorio del Vescovado non si possa considerare un feudo in senso stretto, mancando un formale atto di investitura in tal senso¹⁰, anche se lo statuto in varie rubriche parla di «feudo del Vescovado»¹¹. Dunque, più propriamente, tale dominio può essere indicato come una signoria territoriale, implicante anche giurisdizione (estesa ai reati più

Siena 2015. Varie decine di edizioni di statuti di Comuni di quest'area sono state promosse da Mario Ascheri, a cui si devono anche ampie analisi storiche del territorio, dal Medioevo all'età contemporanea. Cfr. M. Ascheri, *Lo spazio storico di Siena*, Milano 2001, ma soprattutto i molti scritti disponibili anche sul portale *Academia.edu*.

⁶ Nel Medioevo vi erano altri castelli e villaggi oltre a quelli (i principali) a cui si riferisce lo statuto e di alcuni di essi oggi non restano che rovine: cfr. V. Passeri, *I castelli di Murlo*, Siena 1995; M. Filippone (cur.), *Il territorio di Murlo e le sue chiese*, Siena 1994.

⁷ Cfr. A. Castellini, *L'affrancazione del feudo di Vescovado*, in "Buletino Senese di Storia Patria", 50 (1943), pp. 156-159.

⁸ Si trattava peraltro delle aree più fertili, con un quindicina di poderi: cfr. M. Ascheri, *Presentazione*, in M. Filippone, G.B. Guasconi, S. Pucci, *Una Signoria nella Toscana moderna. Il Vescovado di Murlo (Siena) nelle carte del secolo XVIII*, Siena 1999, p. VIII.

⁹ Come attestano le rubriche 6 e 101 dello statuto (pp. 198, 235-236 dell'edizione citata *infra*, nota 18). Si precisa che la numerazione delle rubriche non è presente nel manoscritto e si deve all'editore.

¹⁰ Cfr. M. Ascheri, *Studi recenti e meno recenti per la storia di Murlo*, in V. Passeri, *I castelli di Murlo*, cit., pp. 13-14, dove si nota che «la signoria vescovile era di origine 'allodiale', come si dice tecnicamente, cioè patrimoniale, in quanto traeva origine da tutta una serie di concessioni che a suo favore erano state fatte (probabilmente a partire già dal X secolo)». Ciò ebbe implicazioni favorevoli al Vescovo, rimanendo esente in età moderna dal controllo granducale sui territori infeudati.

¹¹ Ad esempio, le rubriche 25 e 100.

gravi) e potere di comando. Essa iniziò a formarsi tra XI e XII secolo, ma nel Duecento vi furono contrasti tra il Vescovo e il Comune di Siena che rivendicò la coscrizione militare degli abitanti e prerogative fiscali, ribaditi tra fine Trecento e primi del Quattrocento¹². Per certo sappiamo che Siena controllava militarmente castelli del Vescovado nella seconda metà del Trecento e nel Quattrocento¹³. Sappiamo anche che due centri del Vescovado, Murlo e Casciano, chiesero di sottrarsi, rispettivamente nel 1256 e nel 1403, alla giurisdizione vescovile per passare sotto quella del Comune di Siena, senza però esito positivo. Del resto è un dato diffuso, almeno nella Toscana meridionale, che le comunità preferissero essere soggette al diretto dominio senese anziché a quello di signori.

Il dominio vescovile incontrò dunque nel Comune urbano senese un interlocutore robusto e ciò probabilmente indusse ad evitare forme di potere troppo invadenti ed oppressive nei confronti delle comunità, anche per evitare flussi migratori verso la città. Un atteggiamento prudente, che si riscontra spesso in domini signorili non particolarmente forti e stabili, di cui la stessa concessione della redazione statutaria può considerarsi chiara manifestazione¹⁴.

3. *Lo statuto del 1324 volgarizzato nel 1414*

Lo statuto delle Terre del Vescovado di Siena, ovvero della signoria vescovile di Murlo, del 1324¹⁵, originariamente in latino, è giunto a noi solo in copia volgarizzata del 1414 ed era applicato nei Comuni di Murlo, Vallerano, Montepertuso, Crevole, Resi e Casciano. Per quattro secoli e mezzo esso fu il testo fondamentale con le regole da osservare in tali sei comunità, pur con numerose modifiche e integrazioni introdotte con bandi e ordini vescovili tra secondo Cinquecento e Settecento¹⁶.

¹² P. Cammarosano, V. Passeri, *Repertorio*, in *I Castelli del Senese. Strutture fortificate dell'area senese-grossetana*, Milano 1985, p. 341.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Si può condividere l'opinione di Ascheri che la revisione statutaria possa «essere vista come il risultato di un tentativo di conciliazione e di compromesso tra il vescovo e gli abitanti delle comunità» (M. Ascheri, *Studi recenti*, cit., p. 15).

¹⁵ L'anno indicato nel testo, come ha precisato Ascheri, segue il computo senese dall'Incarnazione di Cristo, dunque corrisponde al nostro 1324. Cfr. M. Ascheri, *Studi recenti*, cit., p. 6.

¹⁶ Esse riguardarono molte materie: affitti, caccia, porto d'armi, punizione di reati come il favoreggiamento, la bestemmia, il contrabbando, i danni dati, lo svolgimento dei mercati, i forestieri, gli zingari e altro.

Si tratta di un bel codice di cinquanta fogli in pergamena, conservato presso l'Archivio di Stato di Siena nel fondo *Statuti dello Stato*, al n°154. Il testo fu pubblicato da Narciso Mengozzi nel suo libro *Il feudo del Vescovado di Siena* del 1911, con ampio commento ed edizione di altri documenti in appendice¹⁷, in cui tuttavia rimangono in ombra certe peculiarità giuridico-istituzionali del testo, come quella appunto della rarità della redazione uniformatrice nel contesto statutario del tempo. Ma va considerato anche che lo stato delle ricerche in materia nel primo Novecento rendeva molto difficile proporre riflessioni comparative.

Venendo al contenuto, al rubricario ed al proemio seguono 160 rubriche non suddivise, sulla procedura e il diritto civile (rubriche 1-33), sulla materia penale (rubriche 34-64), sui danni dati, cioè sulla tutela dell'agricoltura, del bestiame e delle risorse naturali (rubriche 65-77), sugli 'straordinari', ovvero su argomenti vari, non rientranti nelle materie anzidette, attinenti ai più vari aspetti della vita locale (rubriche 78-160), nonché aggiunte, fino al 1669. Ne fu fatta copia nel 1776, in volume cartaceo conservato nel fondo *Statuti dello Stato*, al n° 155, ma fu abrogato con motuproprio solo due anni dopo, nel 1778, nella stagione delle radicali riforme delle istituzioni comunali voluta dal granduca Pietro Leopoldo. Fu disposta l'applicazione, in suo luogo, dello statuto di Siena¹⁸, «nella guisa e forma che si osserva in tutti quei luoghi dello Stato senese ove mancano statuti particolari e distinti»¹⁹. A ciò si giunse dopo che un esame dettagliato del vetusto testo statutario da parte dei due giudici Gregorio Rinieri e Pompeo da Mulazzo Signorini, ordinato con rescritto granducale, ne giudicò la non rispondenza alla cultura giuridica e alle esigenze dei tempi mutati²⁰.

Anche se non vi è suddivisione interna in libri o distinzioni, la distribuzione delle materie ricalca con ogni evidenza quella usuale nella grande maggioranza degli statuti del tempo, con l'assenza rilevante, però, della prima parte usualmente dedicata all'organizzazione interna del Comune, ai suoi organi e cariche, per i motivi che vedremo.

¹⁷ N. Mengozzi, *Il feudo del Vescovado di Siena*, Siena 1911, ristampa anastatica Firenze 1980, edizione dello statuto alle pp. 185-254. Su tale opera e sul suo autore si vedano le considerazioni di M. Ascheri, *Studi recenti*, cit., pp. 11-13. Più che una storia delle Terre soggette al dominio vescovile, Mengozzi traccia un profilo, un po' datato ma comunque interessante, dei mutevoli rapporti tra quest'ultimo ed il Comune di Siena.

¹⁸ Si noti che era ancora in vigore quello redatto nel 1545, nel periodo repubblicano precedente all'assoggettamento della città ai Medici, il quale circolava peraltro solo in copie manoscritte, non essendo stato mai dato alle stampe (circostanza rara in Italia per una città). Cfr. M. Ascheri (cur.), *L'ultimo statuto della Repubblica di Siena (1545)*, Siena 1993.

¹⁹ Cfr. N. Mengozzi, *Il feudo*, cit., p. 174.

²⁰ In proposito si veda l'ampia relazione edita da Mengozzi, *Il feudo*, cit., pp. 151-165.

La consistenza del testo non è esigua e conferma intanto un dato importante: la soggezione di tipo feudale o signorile in genere, almeno in Toscana, non incidere sull'ampiezza della normativa statutaria. Nel Senese statuti consistenti ebbero anche le comunità, soggette a signori, di Monteagutolo e Tintinnano nel Duecento²¹, di Chiarentana e Triana del Trecento²², di Abbadia San Salvatore e Ravi nel Quattrocento²³, nonché di molte comunità infeudate in età moderna, come ad esempio Montefollonico²⁴, Cetona²⁵ o Montieri²⁶. Può darsi anche che talvolta proprio la dialettica istituzionale tra Comune e signore abbia trovato nello statuto uno strumento ottimale per la definizione dei rispettivi interessi.

Il testo fu composto da statuti locali espressione delle varie comunità comprese nel dominio vescovile: tre di Murlo, due di Vallerano, due di Montepertuso, due di Crevole, due di Resi, due di Casciano²⁷. Fu scritto dal notaio ser Ghino di Forese da Torrita e la redazione avvenne con il consenso del vescovo Donosdeo Malavolti, espresso anche nelle riforme aggiunte, e probabilmente su suo invito. È da ritenere infatti che l'uniformazione fosse funzionale anche ad una meno complicata e più razionale amministrazione della giustizia da parte del Vicario vescovile, giurisdicente tenuto ad applicare gli statuti delle comunità soggette.

Nel Proemio si afferma che si tratta di statuti «presi, stracti, correpti et amendati de li statuti antichi e vecchii de le dette terre et iurisdictioni et anco ci sono

²¹ Il primo fu edito da F.L. Polidori, *Statuto del Comune di Montagutolo dell'Ardenghesca 1280-97*, in *Statuti senesi scritti in volgare ne' secoli XIII e XIV*, I, Bologna 1863, pp. 1-66, e in tempi più recenti da S. Bellugi, *Monteagutolo di Pari. Una comunità dell'Ardenghesca nel Medioevo*, Pari 2007, pp. 59-118. Il secondo è stato pubblicato da L. Zdekauer, *La carta libertatis e gli statuti della Rocca di Tentennano*, in "Bullettino senese di storia patria", 3 (1896), pp. 327-376 e poi da D. Ciampoli, C. Laurenti, *Gli statuti di Rocca d'Orcia-Tintinnano dai Salimbeni alla Repubblica di Siena (secoli XIII-XV)*, Siena 2006.

²² Cfr. M. Salem Elsheikh (cur.), *In Val d'Orcia nel Trecento. Lo statuto signorile di Chiarentana*, Siena 1990; P. Piccolomini, *Lo Statuto del castello della Triana (Monte Amiata)*, Siena 1905 (edizione parziale in nota).

²³ M. Ascheri, F. Mancuso (curr.), *Abbadia San Salvatore. Una Comunità autonoma nella Repubblica di Siena*, Siena 1994; M. Brogi (cur.), *Lo statuto di Ravi di Maremma (1447)*, in "Bullettino senese di storia patria", 99 (1992), pp. 324-399.

²⁴ T. De Benedictis, R. Micheli (curr.), *Statuti di Torrita e Montefollonico*, II: *Statuto della Comunità di Montefollonico del 1560*, Siena 2024.

²⁵ Cfr. D. Ciampoli (cur.), *Cetona e i suoi antichi statuti. La vita quotidiana della comunità*, Premessa di M. Ascheri, Saggio di A. Dani, Arcidosso 2023.

²⁶ Cfr. Archivio di Stato di Siena, *Statuti dello Stato*, n. 91 e n. 92.

²⁷ I loro nomi sono elencati nel Proemio; solo uno dei tredici viene indicato come "ser": ser Fano di ser Piero di Murlo, quindi verosimilmente notaio figlio di un notaio.

de nuovamenti composti et facti et compilati et ordinati per l'infrascripti buoni e leali huomini de le terre et iurisdictione predetta»²⁸.

Emergono dunque subito due informazioni interessanti: il Proemio ci dice che le comunità menzionate, tutte o almeno alcune, avevano statuti più antichi, probabilmente risalenti al Duecento, che sono andati perduti e che non sembrano aver lasciato traccia nella documentazione medievale senese. Il fatto non appare inverosimile se, come indicato da Odile Redon, nella seconda metà del Duecento avevano statuti, poi perduti, anche comunità piccole prossime al Vescovado come quelle di Selva, Viteccio e Ampugnano, come attesta indirettamente e abbastanza fortuitamente documentazione comunale senese²⁹.

L'altra informazione è che il Vescovo non tolse alle comunità la loro precedente identità istituzionale e la loro potestà normativa: la limitò soltanto, con una sorta di 'unificazione statutaria' soggetta alla sua approvazione. Ma i sei Comuni si mantengono chiaramente distinti, con proprie cariche ed organi: Consoli, Camerlengo, Consiglio, Guardiani, Messi, Campai, Viari, Massari designati per varie competenze specifiche.

Ne risulta semmai una uniformità delle cariche, cioè una struttura comunale simile nelle varie comunità, probabilmente sorta proprio con la redazione statutaria trecentesca: ma ciò non toglie che si debbano considerare a tutti gli effetti cariche dei diversi Comuni e non della signoria. Al riguardo la particolarità importante, rispetto ai Comuni del Senese non soggetti a signori, è che – come si evince dalla rubrica 143 – i Consoli (omologhi dei Priori di regola presenti nei coevi Comuni del Senese, ma con funzioni anche dei Sindaci dei malefici, chiamati a denunciare i reati), i Camerlenghi (tesorieri) e i Consiglieri (membri del Consiglio comunale) erano designati dal Vicario del Vescovo (o suo *Offitiale* – notaio) di concerto con i Consoli, Camerlenghi e Consiglieri uscenti (uomini membri delle comunità)³⁰. Tale elezione congiunta è resa necessaria – si legge nel testo – perché il Vicario non conosce «le persone de le Terre e le quali persone sono utili et sofficienti», cioè idonee e capaci di ricoprire ruoli amministrativi. Pur variabili modalità di partecipazione dei signori alla elezione delle cariche dei Comuni loro soggetti si riscontrano, per inciso, in molte realtà, non solo toscane. Per le cariche di Console, Camerlengo e Consigliere lo statuto prescrive un anno di vacanza (rubrica 145)³¹.

²⁸ N. Mengozzi, *Il feudo*, cit., p. 193.

²⁹ Cfr. O. Redon, *Uomini e comunità nel contado senese nel Duecento*, Siena 1982, p. 186; per altri casi che emergono dal *liber iurium* del Comune di Siena del Caleffo Vecchio cfr. A. Dani, *Gli statuti dei Comuni*, cit., pp. 98-100.

³⁰ N. Mengozzi, *Il feudo*, cit., pp. 247-248.

³¹ *Ibid.*

Si vuol precisare pure che le deliberazioni dei Consigli dei Comuni, anche prese a maggioranza semplice, sono pienamente valide (rubrica 131)³². Questa puntualizzazione si trova in vari statuti del tempo e sembra alludere ad una fase precedente delle prassi comunali in cui Consigli più ristretti andarono a sostituirsi o alle preesistenti assemblee di tutti gli uomini del luogo o di tutti i capifamiglia. A titolo di esempio, per lo statuto di Batignano del 1373, solo l'assemblea di tutti i capifamiglia, a maggioranza di tre quarti, poteva riformare gli statuti e, all'unanimità, regolare l'utilizzo collettivo dei beni comunali³³.

Ma i Comuni, dicevamo, rimangono distinti e non sono fusi in un ente unico. Quindi lo statuto, come del resto esplicita il Proemio, non è tanto lo statuto del Vescovado, come solitamente viene indicato, quanto lo statuto condiviso dei Comuni inclusi nel Vescovado.

Di ciò dà conferma la rubrica 139, dove prevede che lo statuto doveva essere riveduto ogni anno, a gennaio o maggio «per due Massari di ciascuna Terra del Vescovado (...) eletti dal Consiglio et da li Consoli de le Terre»³⁴. Degno di nota è anche che alla giurisdizione del Vicario, nominato dal Vescovo, se ne sovrappone una sussidiaria (in caso di sua assenza) dei Camerlenghi e Consoli delle varie Terre, ai quali spettava anche in via ordinaria quella per cause di poco conto, non eccedenti il valore di dieci soldi (rubriche 2, 3 e 18)³⁵.

L'organizzazione comunale risulta in parte mutata in età moderna, specie a seguito di consistenti ordini vescovili del 1577 che, tra l'altro, stabiliscono una maggioranza di due terzi per le deliberazioni dei Consigli comunali, con numero legale parimenti di due terzi; si fa riferimento anche, a differenza dello statuto, al numero di membri (trenta o quaranta) del Consiglio ordinario e alla presenza di Consigli di tutti i capifamiglia³⁶.

Grazie ad un'accurata descrizione del Vescovado del 1774³⁷, di poco precedente alla sua soppressione, sappiamo che al tempo le varie comunità, oltre ad essere proprietarie in varia misura (probabilmente ridotta rispetto al Medioevo) di terre, boschi, pascoli, diritti di uso civico, esercizi vari (macello, osteria,

³² Ivi, p. 244.

³³ Cfr. A. Dani, *Gli statuti dei Comuni*, cit., p. 172.

³⁴ Cfr. N. Mengozzi, *Il feudo*, cit., p. 246. Ma le rubriche 155-160, aggiunte allo statuto nel 1351, furono redatte da «Statutari de' Comuni de le Terre del Vescovado» in numero di quattro per Murlo, uno per Montepertuso, due per Casciano, due di Vallerano, uno di Resi e due per Crevole. Ivi, p. 252.

³⁵ Ivi, pp. 194-197, 203.

³⁶ Cfr. M. Filippone, G.B. Guasconi, S. Pucci, *Una Signoria*, cit., pp. 340, 343.

³⁷ Si tratta della *Descrizione del Feudo di Vescovado*, del vicario di Murlo Marcello Prosperini, indirizzata al Vescovo, edita in M. Filippone, G.B. Guasconi, S. Pucci, *Una Signoria*, cit., pp. 277-308.

oliviera, pizzicheria, come a Murlo), avevano ciascuna ancora una propria organizzazione e proprie cariche, ma ormai in buona parte non più corrispondenti a quelle previste dallo statuto e diverse a seconda dei casi³⁸.

4. Rarità della modalità di attuazione dell'uniformazione normativa

Quest'opera di 'unificazione statutaria' intercomunale è unica nel Senese, non solo all'altezza cronologica considerata, e assai rara nel più ampio contesto dei territori italiani.

Essa fu probabilmente suggerita dalle ridotte dimensioni delle comunità, forse già in contrazione demografica nel primo Trecento, dato che, come vedremo, lo statuto incentiva l'immigrazione di forestieri. Le similitudini tra comunità vicine rendevano del resto possibile – e magari effettivamente proficua, per l'intensità di rapporti – l'adozione di una normativa condivisa. Nel Senese di età moderna abbiamo attestazioni di comunità che, avendo smarrito il proprio statuto, 'adottano' e si regolano con quello di una comunità limitrofa³⁹, oppure lo riprendono quasi integralmente per redigerne uno nuovo proprio⁴⁰. Sono fenomeni del tutto diversi da quello in esame, ma che possono aiutare a comprendere la logica di certe prassi del mutevole e talora sfuggente 'sistema' di fonti giuridiche pre-moderno a livello locale.

Nel variegato mondo signorile periferico dei secoli XIII-XIV, che ha lasciato una documentazione – anche statutaria – con enormi lacune, non sono affatto

³⁸ Ivi, pp. 283-306. A Murlo, dove sono attestati sia un Consiglio ordinario di 30 o 40 membri che un Consiglio generale di uno per casa, vi erano tre Priori, un Camerlengo, due Stimatori, due Viari, un Sindaco dei malefizi (ivi, p. 283), a Casciano due Priori e un Camerlengo (ivi, p. 299), a Crevole solo un Priore-Camerlengo e un Sindaco dei malefizi (ivi, p. 297), idem a Vallerano (ivi, pp. 302-303), a Resi (ivi, p. 304) e a Montepertuso (ivi, p. 306). Lupompesi, che al tempo dello statuto era aggregata a Crevole, risulta tornata a fare Comune a sé, con un Priore, un Camerlengo e un Sindaco dei malefizi ed è titolare di beni e diritti di uso civico (ivi, p. 296). Altre informazioni potrebbe offrire uno studio delle deliberazioni consiliari di Murlo del Seicento conservate nell'archivio storico del Comune, su cui si veda M. Carnasciali (cur.), *L'Archivio comunale di Murlo. Inventario della Sezione storica*, Siena 1988.

³⁹ Come a Castelnuovo dell'Abate (dove si usa quello di San Quirico), a Giuncarico (dove si applica quello di Gavorrano), a Monte Sante Marie (dove è adottato quello di Asciano), a Bettolle (dove viene usato quello di Sinalunga). Cfr. B. Gherardini, *Visita fatta nell'anno 1676 alle Città, Terre, Castelli, Comuni e Comunelli dello Stato della Città di Siena*, Archivio di Stato di Siena, MS D 82, cc. 104, 214; MS D 84, c. 72.

⁴⁰ Come a Strove con lo statuto di Abbazia a Isola, a San Giovanni d'Asso e Monterongriffoli con quello di Lucignano d'Asso o a Cana con quello di Roccalbegna. Cfr. A. Dani, *Gli statuti dei Comuni*, cit., pp. 130-131.

da escludere esperienze più o meno simili. La medesima soggezione ad un signore può aver indotto, per vari motivi, una uniformazione statutaria tra più comunità, magari attuata in modi diversi da caso a caso, in base contesti politico-sociali locali che ormai sfuggono totalmente.

Le comunità di Montechiaro e Vico, in prossimità di Siena, al tempo soggette al medesimo signore, produssero nel 1280 uno statuto unico condiviso, lo *Statutum et Ordinamentum Montis Clari et Vici*, redatto da due statutori locali insieme al signore Renaldo e scritto da un notaio a Siena⁴¹. Nel vicino territorio aretino, la signoria ecclesiastica capitolare che nella seconda metà del Duecento aveva dominio sui castelli di Alberoro, Policiano e Tegoletto estese molto probabilmente lo statuto di Alberoro alle altre due comunità, come provano note apposte al testo⁴².

Qualche similitudine potrebbe vedersi nelle circoscrizioni sovra-comunali (Leghe, Vicarie, Capitane), in altre aree toscane imposte dalle città dominanti (Firenze, Lucca e Pisa)⁴³, dove talora si sviluppò anche una normativa condivisa riferita a più comunità. A ridosso del territorio senese la Lega del Chianti, comprendente le comunità-terzieri di Radda, Gaiole e Castellina, e suddivisa in dieci *popoli*, ebbe propri statuti dal 1384⁴⁴. Ma si trattava di esperienze assai diverse, anche ovviamente riguardo al contesto politico. Come ha infatti osservato Alma Poloni, le finalità di queste circoscrizioni, almeno tra Due e Trecento, era quello

⁴¹ Esso, di carattere pattizio, si compone di 39 capitoli, contiene norme penali, sui danni dati, sulla gestione del territorio. Cfr. G. Prunai, *Il feudo capitolare di Montechiaro e di Vico d'Arbia ed il suo statuto del 1280*, in "Bullettino senese di storia patria", 50 (1943), pp. 35-46, 69-87, 121-138.

⁴² Cfr. G.P.G. Scharf, *Statuti medievali di comunità urbane, rurali e montane. Esperienze in Lombardia e Toscana*, Premessa di M. Ascheri, Roma 2019, pp. 165-166, con edizione dello statuto di Alberoro del 1265 alle pp. 173-178.

⁴³ Alma Poloni ha evidenziato che tra fine Duecento e primo Trecento varie città toscane istituirono strutture sovra-comunali al fine di supportare l'espansione cittadina e indebolire le identità comunitarie preesistenti. È il caso delle Capitane del contado pisano, delle Vicarie di quello lucchese e delle Leghe del territorio fiorentino. Queste ultime, imposte da Firenze in funzione dei suoi interessi, rappresentavano un ambito auto-organizzativo sovra-comunale per far fronte a varie esigenze non puramente locali. Anche a Siena nel primo Trecento si pensava probabilmente di istituire qualcosa di simile alle Leghe fiorentine, ma non si giunse a risultati concreti ed il progetto fu abbandonato. Cfr. A. Poloni, *Gli organismi comunitativi di circoscrizione: un aspetto delle sperimentazioni istituzionali dei maggiori Comuni di Popolo toscani tra Due e Trecento*, in "Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge", 123/2 (2011), pp. 417-429, <http://mefrm.revues.org/630>, pp. 1-19.

⁴⁴ Cfr. S. Raveggi, P. Parenti (curr.), *Lo statuto della Lega del Chianti (1384)*, Firenze 1998. Per le istituzioni territoriali fiorentine si veda più ampiamente G. Chittolini, *La formazione dello Stato regionale e le istituzioni del contado. Secoli XIV e XV*, Torino 1979.

di favorire la penetrazione di logiche di governo cittadino nel territorio e di indebolire l'identità delle comunità⁴⁵, istanze che non rientravano invece nei propositi del Vescovo, alla luce del nostro statuto.

Nel XIV secolo erano presenti nell'area alpina e prealpina lombarda federazioni di comunità rurali, sulle quali la storiografia ha discusso se siano sorte 'dal basso' o siano state imposte 'dall'alto' (come sembra più probabile), per rispondere ad esigenze di controllo dello Stato visconteo. In ogni caso varie peculiarità, a partire dall'esistenza di organi di governo di livello sovracomunale (Consigli di valle, *terzieri*, *squadre*), non consentono di indugiare troppo sulle somiglianze – assai generiche – con il caso in esame⁴⁶.

Per trovare qualcosa di un po' più paragonabile, nella Toscana meridionale, occorre attendere la piena età moderna. Sappiamo infatti che, nella Contea di Santa Fiora, lo statuto del capoluogo del 1613 fu applicato anche a Scansano, Castell'Azzara e Selvena⁴⁷. Il testo mostra peraltro molte somiglianze con lo statuto del castello di Triana del 1351, al tempo aldobrandesco come Santa Fiora, e dunque non è da escludere una matrice comune perduta⁴⁸.

Nei domini feudali emiliani dei Pallavicini fu promulgato nel 1429 uno statuto, voluto dal marchese Rolando e redatto dal giurista pisano Agapito Lanfranchi, da osservarsi nelle comunità soggette, tra cui il capoluogo Busseto, Cortemaggiore, Borgo San Donnino, Monticelli ed altre⁴⁹. Il testo ebbe un'edizione a stampa nel 1582⁵⁰.

Nel Lazio pontificio, nel Ducato di Bracciano, lo statuto cinquecentesco di una comunità, Campagnano, fu privilegiato dagli Orsini come testo di riferimento per le altre comunità del feudo⁵¹. I suoi contenuti furono adottati, nel

⁴⁵ Cfr. A. Poloni, *Gli organismi comunitativi*, cit., p. 2.

⁴⁶ Si veda al riguardo il documentatissimo studio di M. Della Misericordia, *Divenire comunità. Comuni rurali, poteri locali, identità sociali e territoriali in Valtellina e nella montagna lombarda nel tardo medioevo*, Milano 2006, pp. 661-714. Si veda anche, dello stesso autore, *La comunità sovralocale. Università di valle, di lago e di pieve nell'organizzazione politica del territorio di Lombardia (secoli XIV-XVI)*, in R. Bordone, P. Guglielmotti, S. Lombardini, A. Torre (curr.), *Lo spazio politico locale in età medievale, moderna e contemporanea*, Alessandria 2007, pp. 99-111.

⁴⁷ Cfr. F. Monaci, *Santa Fiora nella storia. La comunità e gli Sforza negli Statuti del 1613*, con un saggio di D. Ciampoli, Arcidosso 2009.

⁴⁸ Sul punto, più in dettaglio, cfr. A. Dani, *Gli statuti dei Comuni*, cit., pp. 132-133.

⁴⁹ Cfr. E. Nasalli Rocca, *Gli statuti dello Stato Pallavicino e le "Additiones" di Cortemaggiore*, Piacenza 1927.

⁵⁰ *Statuta Pallavicinia cum additionibus seu reformationibus eorum in terris subiectis Ill. D. Rolando de Curtemaiori observandis*, Parmae 1582.

⁵¹ Cfr. F.L. Sigismondi, *Lo Stato degli Orsini. Statuti e diritto proprio nel Ducato di Bracciano, con edizione critica del ms. 162 della Biblioteca del Senato*, Roma 2003.

giro di 17 anni, dalle comunità di Formella, Bracciano, Anguillara, Sacrofano, Trevignano, Cesano e Cerveteri, che tuttavia continuarono formalmente ad avere statuti a sé e l'estensione fu probabilmente, come ipotizza Francesca Laura Sigismondi, «oggetto di trattativa con le comunità di volta in volta interessate»⁵².

Ma sono casi diversi oltre che molto posteriori.

5. *Tratti ricorrenti e particolarità nelle forme e nei contenuti dello statuto*

Nel Senese non desta sorpresa la traduzione in volgare del testo effettuata nel 1414, probabilmente anche suggerita dal fatto che, per la rubrica 144, lo statuto doveva essere letto una volta l'anno, a gennaio, «in pubblico parlamento et ragunata di gente per le Terre del Vescovado»⁵³.

Scrivere gli statuti in volgare nel Senese divenne usuale a partire dal Trecento⁵⁴, probabilmente anche per l'esempio della stessa città dominante, che si era data il grande *Costituto* in volgare già nel 1309-1310⁵⁵, ed è un dato da rimarcare se consideriamo il contesto italiano complessivo, a partire dai vicini territori pontifici. In Umbria e nella Provincia del Patrimonio di San Pietro, ad esempio, circa il 30% degli statuti complessivamente giunti a noi sono in volgare, mentre nel Senese la percentuale supera l'80% già nel periodo medievale: nel Quattrocento furono qui redatti 38 statuti in volgare e solo quattro in latino⁵⁶.

⁵² Ivi, p. 49. Nel Ducato è attestata inoltre dalla prima metà del Seicento una *Congregazione del Buon Governo dello Stato di Bracciano*, composta da dodici deputati in rappresentanza di altrettante comunità, che si riuniva due volte l'anno a Bracciano su convocazione dell'Auditore generale dello Stato ed era competente sul controllo delle spese, sul governo delle comunità, su modifiche e integrazioni statutarie. Ivi, pp. 68-73.

⁵³ N. Mengozzi, *Il fendo*, cit., p. 247. Il vecchio manoscritto trecentesco inoltre, come si spiega nel Proemio, era «molto anticato et in più parti spento et quasi inutile» (ivi, p. 194), quindi di difficile lettura.

⁵⁴ Cfr. F. Bambi, *Alle origini del volgare nel diritto. La lingua degli statuti di Toscana tra XII e XIV secolo*, in "Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge", 126/2 (2014), <http://mefrm.revues.org/2112>.

⁵⁵ M.S. Elsheikh (cur.), *Il Costituto del Comune di Siena volgarizzato nel MCCCIX-MCCCX*, edizione critica, I-III, Siena 2002.

⁵⁶ Sull'argomento cfr. A. Dani, *Note sugli statuti dei Comuni del Patrimonio di San Pietro. Qualche spunto comparativo con i vicini territori dell'Umbria e del Senese*, in T. Ferreri (cur.), *Stato della Chiesa e Patrimonio di San Pietro in Tuscia: un territorio e una storia da riscoprire*, Atti della III Riunione scientifica (Tarquinia, 16-17 ottobre 2021), Tarquinia 2024 (numero monografico del Bollettino della Società tarquiniese d'arte e storia, XLVIII), p. 41.

Altro aspetto comune a molti statuti, non solo senesi e toscani, è l'affiorare di qualche retaggio del periodo germanico, qualcosa dunque di più antico e arcaico rispetto alla elaborata cultura giuridica romana recuperata a partire dal primo XII secolo dai Glossatori, che pure certamente, e in misura crescente nel tempo, conferì forme e contenuti ai testi statutari.

La casistica dettagliata delle lesioni (rubrica 37)⁵⁷ richiama gli editti longobardi e in special modo quello di Rotari del 643. Il giuramento decisorio (indicato come «partito comune»), previsto dalla rubrica 12⁵⁸, frequente negli statuti del Senese, anche di epoca più tarda, fu privilegiato dal diritto longobardo, che lo riteneva una sorta di sfida ordalica⁵⁹.

Un altro aspetto di arcaicità può indicarsi nella possibilità di una proprietà di alberi in fondi altrui, in contrasto con il principio romano dell'accessione⁶⁰. Molti Comuni, specie urbani, tra cui la stessa Siena⁶¹, fin dal Trecento emanarono norme volte alla riunione della proprietà degli alberi e del suolo in un unico soggetto, favorendo una proprietà più piena, in sintonia con il diritto romano giustiniano⁶². Ma altri Comuni, specie minori, conservarono la possibilità di una proprietà disgiunta: il nostro statuto, nella rubrica 96 stabilisce «che se alcuno avrà arboro in terra altrui, colui di cui è la terra o possessione o vero altri per lui, non possa dagnificare malitosamente in radici o vero in rami, sotto la pena di V soldi per ciascuna radice et per ciascuno ramo; e mendi il danno a chi l'ha ricevuto»⁶³.

Riferibile al diritto longobardo è l'esclusione della donna che aveva ricevuto la dote dalla successione legittima in concorso con i fratelli maschi (rubrica 19)⁶⁴, riscontrabile generalmente presso i Comuni del Senese, come di altre aree

⁵⁷ N. Mengozzi, *Il feudo*, cit., pp. 213-214.

⁵⁸ Ivi, pp. 200-201.

⁵⁹ Cfr. i capitoli 359, 362-364 dell'Editto di Rotari, su cui si veda G. Diurni, *Il ragionevole giuridico nella storia*, Torino 2008, pp. 118-122.

⁶⁰ Sul tema si vedano F. Maroi, *La proprietà degli alberi separata da quella del fondo*, in *Scritti giuridici*, I, Milano 1956, pp. 51-77; C. Giardina, *La così detta proprietà degli alberi separata da quella del suolo in Italia*, in *Storia del diritto*, II, Palermo 1965, pp. 139-334.

⁶¹ *Il Costituto del Comune di Siena*, cit., II, p. 528, II distinzione, rubrica 203.

⁶² Cfr. *Dig.* 41.1.9: «Qua ratione autem plantae quae terra coalescunt solo cedunt, eadem ratione frumenta quoque quae sata sunt solo cedere intelleguntur». La glossa accursiana (gl. *Sicut planta*) così chiosa: «Sicut planta aliena, quae in meo fundo duxit radices, mea fit; ita frumenta aliena in meo fundo sata fiunt mea».

⁶³ N. Mengozzi, *Il feudo*, cit., p. 234.

⁶⁴ Ivi, p. 203.

italiane⁶⁵. Ciò perché la dote era ritenuta una sorta di anticipazione della quota ereditaria a beneficio della donna che si sposava.

Se non direttamente longobarda, molto antica e verosimilmente già diffusa nel periodo pre-comunale delle signorie di castello, è la mobilitazione popolare in armi richiesta in caso di allarme, tipica anch'essa di tutti i Comuni un po' ovunque. Negli statuti del Senese è previsto molto spesso l'obbligo generale di «trarre a romore», cioè di adunarsi prontamente in armi nella piazza principale quando la campana comunale suonava «a martello», in segno di allarme, con una multa per chi non si fosse presentato. Qui la rubrica 47 stabilisce «che ciascuno sia tenuto et debba, quando romore si facesse o vero campana sonasse ad romore et ad stormo, o se alcuno gridasse 'soccorre huomo', trarre ad esso romore co l'arme ad aiutare et fare quelle cose che saranno da fare, et a pigliare e' malfactori et fare l'onore del Signore, sotto pena di XL soldi per chi contrafacesse»⁶⁶.

Ciò si inseriva in un quadro più ampio di collaborazione attiva della popolazione, ovunque riscontrabile, per far fronte alle più varie esigenze, dalla pulizia delle vie alla manutenzione delle infrastrutture locali (rubrica 98)⁶⁷, alla guardia presso le porte e le mura, alle trasferte per ambasciate (rubrica 104)⁶⁸, al taglio della vegetazione adiacente alle strade in primavera, alla pulitura dei canali e altro, tutte incombenze non necessariamente previste dallo statuto ma spesso date per scontate, secondo consuetudine, in assenza di un'assunzione pubblica di tali attività. Di regola gli statuti prevedono un pur modesto compenso per i servizi ed i lavori fatti a beneficio della comunità, qualificati anche *factiones personales*, sorta di *corvées* probabilmente già in uso nel periodo pre-comunale. Il nostro statuto, alla rubrica 17⁶⁹, stabilisce comunque un compenso, a carico delle casse comunali, di tre o quattro soldi al giorno; l'opera doveva essere annotata in un libro apposito (rubrica 129)⁷⁰.

In questi aspetti lo statuto prefigura, come generalmente è dato riscontrare, una cittadinanza (nel senso ampio di appartenenza comunitaria), intesa come attività virtuosa solidale, come responsabilità e come prendersi cura, più che come semplice *status* giuridico che attribuisce diritti a soggetti beneficiati passivi.

⁶⁵ Cfr. A. Lattes, *Il diritto consuetudinario delle città lombarde*, Milano 1899, p. 259; M.T. Guerra Medici, *L'esclusione delle donne dalla successione legittima e la constitutio super statutariis successioneibus di Innocenzo XI*, in "Rivista di storia del diritto italiano", 56 (1983), pp. 261-294.

⁶⁶ N. Mengozzi, *Il feudo*, cit., p. 218.

⁶⁷ Ivi, p. 234.

⁶⁸ Ivi, p. 236.

⁶⁹ Ivi, p. 202.

⁷⁰ Ivi, p. 243.

Ciò che viene in rilievo non è tanto un legame ancestrale, etnico e di sangue, con il luogo, ma una leale e operosa collaborazione al bene collettivo.

Il nostro statuto del resto intende palesemente favorire l'immigrazione di forestieri: la rubrica 32 prevede infatti che i forestieri che venivano ad abitare nelle Terre del Vescovado non potevano essere convenuti, né arrestati o patire pignoramenti per debiti, obbligazioni o contratti fatti in precedenza⁷¹. Questa è una misura che ricorre spesso negli statuti di Comuni di aree demograficamente depresse, come la Maremma, e specialmente dopo il forte spopolamento causato dalla peste di metà Trecento e dalle successive periodiche recrudescenze, a cui sulla costa si aggiunsero la malaria e le scorrerie saracene. È interessante trovare qui una norma di questo tenore nel 1324: forse sta ad indicare una flessione demografica già in atto, rispetto al tardo Duecento, tendenza peraltro rilevata anche in certe altre zone.

Nel 1571 e nel 1581 il Vescovo intervenne a modificare questa norma, richiedendo garanzie ai nuovi venuti, probabilmente a seguito del verificarsi di qualche problema. Si richiese promessa solenne di pagare affitti e tasse, di rispettare le norme locali, di vivere pacificamente e di pagare i debiti, con altre restrizioni per i forestieri poco graditi⁷².

Tornando allo statuto, trova molte analogie in altri statuti la rubrica 30 che garantiva il libero accesso a forestieri ai mercati locali nei vari paesi del feudo e che proibiva di arrestare i venditori e gli avventori, o pignorare loro beni⁷³. A beneficio del commercio e del necessario approvvigionamento dei prodotti, il mercato era considerato 'zona franca' e nessuno poteva essere molestato per debiti precedentemente contratti⁷⁴. Vigeva anche qui una sorta di salvacondotto che i giuristi, come ad esempio Baldo degli Ubaldi nel suo commento alla *lex*

⁷¹ Ivi, p. 210.

⁷² Cfr. M. Filippone, G.B. Guasconi, S. Pucci, *Una Signoria*, cit., p. 356.

⁷³ «Che coloro che vengono a' mercati ne le Terre del Vescovado non possano essere costretti personalmente o realmente (...). Acciò ch'è mercati che si fanno ne le Terre del Vescovado sieno liberi et franchi et coloro che vi vengano possano sicuramente venire, in avere et in persona, et niuno impedimento possano ricevere, né danno sostenere, che niuna persona la quale venga al mercato de la villa di Befà o al mercato di Murlo o vero di Tinone et a la festa di Sancta Maria di Monte Speculo, del Vescovado di Siena, possa o debba per alcuno modo o per qualunque ragione, essere costretto, ritenuto, compulso in avere o in persona o sue cose o mercantie, le quali ove avesse per alcuno debito contracto fuori de' decti mercati et fuori de' decti luoghi, cioè el dì del mercato, tanto s'intenda questo et uno di 'nanzi et uno di doppo il mercato» (N. Mengozzi, *Il feudo*, cit., p. 209).

⁷⁴ G. Cherubini, *Fiere e mercati nella campagne italiane del Medioevo*, in Id., *Il lavoro, la taverna, la strada. Scorci di Medioevo*, Napoli 1997, pp. 132-139; D. Calabi, P. Lanaro, *Lo spazio delle fiere e dei mercati nella città italiana di età moderna*, in S. Cavaciocchi, *Fiere e mercati nella integrazione delle economie europee. Sec. XIII-XVIII*, Firenze 2001, pp. 109-141.

Nundinis del Codice giustiniano (*Cod.* 4.60.1), collegavano alla natura pubblica delle fiere e alla fiducia che chi l'aveva istituita attribuiva ai venditori⁷⁵.

Lo statuto invita anche a rapporti amichevoli e a incentivare gli scambi con le vicine comunità del territorio senese, essendo il territorio del Vescovado «di biado più bisognoso che abbondante», con la necessità quindi di «procurare d'avere de grani et biadi de le Terre vicine» (rubrica 137)⁷⁶. Perciò occorre «con essi vicini, contadini senesi, amichevolmente et con usi fraterni vicinare, dando e ricevendo da loro, secondo che l'amore da ogni parte si possa conservare (...) affinché non possa nascere alcuna contrarietà»⁷⁷. E dunque lo statuto sancisce la completa libertà di commercio di ogni tipo di prodotto: grano, frutta, olio, carne, bestiame, senza – è da intendere – limitazioni, divieti o gabelle, salvo nel caso che il Vescovo non ritenesse opportuno proibire l'esportazione di biado, evidentemente in caso di penuria.

La non abbondanza di colture cerealicole sembra confermata dall'attenzione all'allevamento del bestiame che emerge dallo statuto (ad esempio, rubriche 65, 69, 70) e ciò, osserva Ascheri, «fa pensare a un ancor limitato appoderamento delle terre, cosa che spiegherebbe anche una loro bassa produttività e perciò la libertà per gli abitanti delle comunità di esportare e importare sancita dallo statuto»⁷⁸.

Nel territorio, come un po' ovunque, vi era la presenza di lupi, la cui uccisione era incentivata con un premio: dieci soldi per un lupo adulto, un soldo per un lupetto (rubrica 140)⁷⁹. Ma «se alcuno comprerà lupi studiosamente per avere denari» cadeva in pena di venti soldi per ciascuna volta. Significativo è il nome Lupompesi di un villaggio del Vescovado: esso viene da *lupo impeso*, cioè 'appeso'⁸⁰, e rimanda alla pratica di impiccare il lupo. Come ha osservato Vito Fumagalli, «l'odio per l'animale si manifestava nel rituale che presiedeva spesso alla sua uccisione: esso veniva catturato vivo e impiccato: i toponimi francesi

⁷⁵ Cfr. M. Fortunati, *Note sul diritto di fiera nelle fonti giuridiche di età moderna*, in *Fiere e mercati*, cit., p. 956. Anche per Bartolo i mercanti che si recano alle fiere «non debeant inquietari» (ivi, p. 955).

⁷⁶ N. Mengozzi, *Il feudo*, cit., pp. 245-246.

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Cfr. M. Ascheri, *Studi recenti*, cit., p. 17.

⁷⁹ N. Mengozzi, *Il feudo*, cit., p. 246.

⁸⁰ Cfr. S. Pieri, *Toponomastica della Toscana meridionale (valli della Fiora, dell'Ombrone, della Cècina e fiumi minori) e dell'arcipelago toscano*, a cura di G. Garosi, Siena 1969, p. 258.

del tipo ‘Loupendu’ e quelli italiani come ‘Lupompesi’ sono tutt’ora attestazione del cerimoniale d’esecuzione che al lupo veniva riservato»⁸¹.

Usuale negli statuti, non solo toscani, è la proibizione del gioco d’azzardo, salvo che in occasione di festività. Lo statuto indica la Zara e altri giochi a dadi (rubrica 54)⁸². Molti aspetti del nostro statuto sono dunque del tutto consueti e trattati similmente negli statuti del Senese. Ma si incontrano anche particolarità, come abbiamo visto, nonché aspetti non facili da comprendere o da spiegare. Ad esempio, un po’ strano è che lo statuto (rubrica 149) consentisse di accogliere nelle Terre del Vescovado soggetti banditi dal Comune di Siena, quando vi fosse « il consentimento de le due parti de le Terre, maggiori di XIII anni», a seguito della richiesta avanzata dal bandito. L’assenso, si specifica, doveva essere espresso con votazione a scrutinio segreto⁸³.

6. La relativa mitezza delle pene

Riguardo alla normativa penale dello statuto si può affermare che essa mostra, al confronto di altri testi del tempo e soprattutto di quelli urbani, una certa mitezza repressiva. E si precisa che il Vicario del Vescovo è tenuto ad osservare quanto scritto negli statuti, «et secondo essi statuti procedere, punire, condannare et absolvere» (rubrica 108)⁸⁴.

Tale relativa mitezza non deve tuttavia considerarsi un tratto di ‘modernità’; al contrario è dovuta al persistere di certi caratteri di arcaicità, probabilmente derivanti dagli statuti precedenti che funsero da base alla redazione del 1324, come anche di un’influenza del diritto penale canonico, più cauto al confronto di quello degli ordinamenti secolari nell’infliggere la pena capitale, mutilazioni e

⁸¹ V. Fumagalli, *Paesaggi della paura. Vita e natura nel Medioevo*, Bologna 1994, p. 259. Com’è noto, fu soprattutto nel periodo di massima espansione e produttiva basso-medievale, caratterizzato da intensi disboscamenti, che il lupo venne più a contatto con l’ambiente umano, con le greggi e gli animali domestici. In vari Comuni, come ad esempio a San Gimignano (1314), il Comune organizzava due volte l’anno la caccia al lupo, con partecipazione obbligatoria dei pastori locali, ma aperta a quanti volessero unirsi ad essi. Cfr. M. Brogi (cur.), *Gli albori del Comune di San Gimignano e lo statuto del 1314*, Siena 1995, p. 243, IV libro, rubrica 190. Sul tema si veda anche R. Rao, *Il tempo dei lupi. Storia e luoghi di un animale favoloso*, Torino 2018.

⁸² N. Mengozzi, *Il feudo*, cit., pp. 212-222. A Zara, di origine araba, si giocava con tre dadi e si vinceva quando il risultato della gettata corrispondeva a quanto annunciato ad alta voce dal giocatore. Cfr. L. Zdekauer, *Della promessa di non giocare a Zara*, in “Studi senesi”, 9 (1893), fasc. 4, pp. 217-230.

⁸³ N. Mengozzi, *Il feudo*, cit., pp. 249-250.

⁸⁴ Ivi, p. 237.

pene corporali. E probabilmente tale moderazione punitiva fu suggerita anche dal carattere non troppo saldo del potere del Vescovo sulle Terre governate, nelle quali appariva forse opportuno non suscitare troppi risentimenti. Il clima cambia però in età moderna: vari ordini e bandi vescovili modificano lo statuto, senza partecipazione delle comunità, inasprendo le sanzioni ed introducendo ingerenze nella gestione delle risorse, a partire dalla caccia⁸⁵.

Ma, tornando allo statuto trecentesco, possiamo limitarci a vedere, in ottica comparativa, alcuni reati più gravi, come l'omicidio, l'incendio doloso, la rapina e la violenza carnale.

Per l'omicidio la rubrica 40 dello statuto prevede una pena pecuniaria di 500 lire e se il reo non pagava era condannato all'ergastolo⁸⁶. Anche negli statuti criminali emanati dal Vescovo di Siena nel 1297 (indirizzati agli ecclesiastici) la pena di morte era sostituita dal carcere perpetuo⁸⁷. Verosimilmente la norma del nostro statuto fu giudicata da qualcuno troppo blanda ed una riforma del 1331 portò a 1.000 lire la pena, e se non veniva pagata entro un mese era prevista la decapitazione⁸⁸. Questo era decisamente più in sintonia con gli altri statuti dell'epoca. Ad esempio, lo statuto di Montepulciano del 1337 prevedeva per l'omicidio una pena di 1.200 lire, con la decapitazione in caso di mancato pagamento⁸⁹.

Ma gli statuti di Siena del 1309-1310 prevedevano direttamente la decapitazione e la confisca dei beni⁹⁰, e dal primo Quattrocento anche gli statuti dei Comuni minori iniziano a prevedere per l'omicida direttamente la pena di morte, e non più in subordine a pene pecuniarie. A Massa, ad esempio, mentre gli statuti del 1310 prevedevano per l'omicida una pena di 2.000 lire e se non

⁸⁵ M. Filippone, G.B. Guasconi, S. Pucci, *Una Signoria*, cit., pp. 311-367.

⁸⁶ N. Mengozzi, *Il feudo*, cit., pp. 214-215.

⁸⁷ Editi da L. Zdekauer, *Statuti criminali del fôro ecclesiastico senese (1297)*, in "Bullettino senese di storia patria", 7 (1900), fasc. 2, pp. 241-256, con un saggio di commento alle pp. 231-240.

⁸⁸ N. Mengozzi, *Il feudo*, cit., p. 215.

⁸⁹ U. Morandi (cur.), *Statuto del Comune di Montepulciano (1337)*, Firenze 1966, pp. 170-172, III libro, rubrica 12.

⁹⁰ Cfr. *Il Costituto del Comune di Siena*, cit., II, pp. 358-360, V distinzione, rubrica 248. Ma l'omicidio in rissa (considerata circostanza attenuante) era punito con pena di 3.000 lire e l'omicidio del forestiero di 1.000 lire (ivi, pp. 360-361, V distinzione, rubrica 250). Sulla pena capitale a Siena si veda M. Ascheri, *La pena di morte a Siena (secc. XIII-XV): tra normativa e prassi*, in "Bullettino senese di storia patria", 110 (2003), pp. 489-505.

veniva pagata entro 10 giorni vi era la decapitazione⁹¹, quest'ultima è invece prevista in via diretta dallo statuto del 1419⁹².

Per l'incendio doloso di abitazione il nostro statuto (rubrica 49) prevede una pena pecuniaria di 25 lire⁹³. Non c'è dubbio che, pur se è una somma rilevante, si tratti di una sanzione mite. Per tale grave reato nel Trecento di solito si prevede la pena del rogo, come ad esempio negli statuti di Montepulciano del 1337⁹⁴. A Siena, oltre alla previsione statutaria, in tal senso⁹⁵, si ha la testimonianza dell'effettiva condanna al rogo per alcuni incendiari⁹⁶. Ma un po' ovunque, come per l'omicidio, solo a fine Duecento la condanna a morte si afferma in luogo di pene pecuniarie, le sole ad essere previste fino allora.

Riguardo alla rapina di strada, a Tintinnano era punita con una pena di 100 lire, ma se il reo non la pagava entro 15 giorni veniva impiccato⁹⁷; a tale misura si ricorreva direttamente a Montepulciano⁹⁸. Il nostro statuto (rubrica 46)⁹⁹ rimetteva invece la punizione all'*arbitrium* del Vescovo, forse per valutare prudentemente l'identità dei banditi catturati.

Per la violenza sessuale la pena prevista dal nostro statuto è dieci volte inferiore a quella degli statuti di Siena del 1309-1310. Questi puniscono infatti la violenza carnale con una multa di 500 lire o 300 lire, a seconda della condizione della donna, con esclusione delle meretrici¹⁰⁰. Lo statuto delle Terre del Vesco vado (rubrica 48)¹⁰¹ prevede una pena di 50 lire per violenza su donna sposata, 25 lire per violenza su non sposata¹⁰². Nel secondo caso si consente la possibilità

⁹¹ Archivio di Stato di Firenze, *Statuti delle Comunità autonome e soggette*, n° 434, V libro, rubrica 48.

⁹² Cfr. B. Cillerai, R. Gambazza, M. Sozzi (curr.), *Statuta Communis et Populi Civitatis Masse a.D. 1419. Il Comune e la città di Massa Marittima all'inizio del Quattrocento*, Pitigliano 2007, p. 488, IV libro, rubrica 32.

⁹³ N. Mengozzi, *Il feudo*, cit., p. 219.

⁹⁴ *Statuto del Comune di Montepulciano*, cit., pp. 200-201, III libro, rubrica 48.

⁹⁵ *Il Costituto del Comune di Siena*, cit., p. 381, V distinzione, rubrica 289.

⁹⁶ E. Mecacci, *Condanne penali nella Siena dei Nove tra normativa e prassi*, Siena 2000, p. 28.

⁹⁷ D. Ciampoli, C. Laurenti, *Gli statuti di Rocca d'Orcia-Tintinnano*, cit., p. 39; II distinzione, rubrica 7.

⁹⁸ *Statuto del Comune di Montepulciano*, cit., pp. 184-185, III libro, rubrica 23.

⁹⁹ N. Mengozzi, *Il feudo*, cit., p. 217.

¹⁰⁰ *Il Costituto del Comune di Siena*, cit., II, p. 380, V distinzione, rubrica 288.

¹⁰¹ N. Mengozzi, *Il feudo*, cit., pp. 218-219.

¹⁰² Similmente, a Chiarentana per lo statuto del 1316. Qui si contempla anche una pena di cinque lire per la violenza su prostituta (un decimo di quella per violenza su donna sposata). Cfr. M. Salem Elsheikh (cur.), *In Val d'Orcia nel Trecento. Lo statuto signorile di Chiarentana*, Siena 1990, pp. 35-36, III libro, rubrica 78.

del matrimonio riparatore, con il consenso della vittima, entro un mese, con esclusione della pena. Una riforma del 1336 raddoppiò l'entità delle pene, ma stabilì la non procedibilità passati sei mesi dal fatto¹⁰³. Si noti la differenza notevole di punizione a seconda che la donna vittima di violenza fosse sposata o nubile, che lascia intendere tutta l'importanza attribuita alla tutela dell'onore del marito.

La bestemmia è punita nella prima redazione con solo 40 soldi di pena, poi fu portata a 25 lire (rubrica 58)¹⁰⁴. Si consideri comunque che gli statuti di Siena al tempo vigenti prevedevano una pena di 100 lire e se il reo non pagava entro dieci giorni doveva subire addirittura il taglio della lingua¹⁰⁵. In seguito però, tra fine Cinquecento e Seicento anche nel Vescovado la sanzione fu assai inasprita, per giungere, in caso di recidiva, ai tratti di corda, alla perforazione della lingua e al remo nelle galee¹⁰⁶. Ciò era assai in più sintonia con la legislazione granducale, ma pur sempre meno severa di quest'ultima¹⁰⁷.

Nello statuto le congiure contro il Vescovo sono punite con pena pecuniaria di 50 lire (rubrica 51)¹⁰⁸: ben poco rispetto alla pena di morte usualmente prevista al tempo per i traditori, magari con modalità atroci, come presso certe signorie laziali¹⁰⁹. Ma anche nel Senese, a Sarteano, per gli statuti del 1433, il traditore verso il Comune locale (non verso la Repubblica di Siena, si badi) doveva essere «trascinato per tutta la Terra di Sarteano e sui borghi alla coda d'un somaro e, così trascinato, gli sia tagliato il capo, talmente che al tutto muoia»¹¹⁰.

¹⁰³ N. Mengozzi, *Il feudo*, cit., p. 219.

¹⁰⁴ Ivi, pp. 223-224.

¹⁰⁵ *Il Costituto del Comune di Siena*, cit., II, p. 369, V distinzione, rubrica 266.

¹⁰⁶ M. Filippone, G.B. Guasconi, S. Pucci, *Una Signoria*, cit., p. 326.

¹⁰⁷ Il granduca Francesco de' Medici infatti, ritenendo troppo leggere le pene previste dai vari statuti comunali allora in vigore, «fatte in quei tempi che si viveva tal ora con maggior timore del peccato e della giustizia», emanò nel 1574 un *Bando sopra la bestemmia* che contemplava per la prima trasgressione una multa cospicua di 200 lire e la perforazione della lingua; per la prima recidiva una multa di 300 lire e l'amputazione della lingua; chi ulteriormente perseverava in questo reato-peccato doveva essere «scopato sur un asino per i luoghi pubblici e consueti», oltre alla perforazione della lingua e due anni al remo nelle galee. Per le «bestemmie enormi» la punizione era però rimessa all'arbitrio del giudice, con «quelle maggior pene per insino alla morte inclusive». Cfr. L. Cantini, *Legislazione toscana raccolta e illustrata*, VIII, Firenze 1803, pp. 262-263.

¹⁰⁸ N. Mengozzi, *Il feudo*, cit., p. 220.

¹⁰⁹ Cfr. F. Cicioni, *Istituzioni e giustizia castellana: gli Statuti di Nemi, Rocca Priora, Colonna, Genzano, Ariccia tra Cinquecento e Seicento*, in R. Morelli (cur.), *I territori di Roma. Storie popolazioni, geografie*, Roma 2002, pp. 41-54.

¹¹⁰ Cfr. A. Dani, M. Marrocchi, A. Niccolucci (curr.), *Statuti del Comune di Sarteano (sec. XV-XVIII)*, Prefazione di M. Ascheri, Roma 2018, p. 235, III libro, rubr. 12.

Riguardo al processo penale, lo statuto contempla le tre vie, ovunque consuete, dell'*inquisitio*, dalla *denunciatio* e dell'*accusatio* (rubrica 106)¹¹¹. Ma, come era parimenti usuale, se l'accusatore non riusciva a portare le prove soggiaceva egli stesso ad una pena pecuniaria, modulata a seconda della gravità del reato indicato (rubrica 148)¹¹². Ben si può supporre dunque che le cause penali, anche qui, finissero spesso per avviarsi *per inquisitionem*, cioè per iniziativa del giudice, o su denuncia di ufficiali¹¹³. Lo statuto (rubrica 136) ammette la tortura («tormento o verrucola»)¹¹⁴ solo per l'omicidio, l'incendio doloso di case abitate, la rapina, il furto di valore maggiore a cinque lire¹¹⁵. La rubrica 42 prevede la non punibilità dei delitti commessi da minori di dodici anni; l'età si riteneva provata in base al giuramento di un genitore o di due vicini¹¹⁶.

Per il processo civile, lo statuto contempla varie possibilità di ovviare alla lunghezza dell'*iter* giudiziario ordinario, come ovunque, tramite procedimenti sommari con semplificazione del regime probatorio e riduzione dei termini (rubriche 5, 7, 8, 12)¹¹⁷. L'avversione per le lungaggini e le eccessive sofisticherie giudiziarie emerge netta pressoché in tutti gli statuti comunali, tanto più se di centri minori o rurali. Qui come largamente altrove si consentono anche soluzioni arbitrali (rubriche 22, 29, 37)¹¹⁸.

¹¹¹ N. Mengozzi, *Il feudo*, cit., p. 237.

¹¹² Ivi, p. 249.

¹¹³ Sull'affermazione della procedura inquisitoria nei Comuni medievali cfr. M. Sbriccoli, «*Vidi communiter observari*». *L'emersione di un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo XIII*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 27 (1998), pp. 231-268; M. Vallerani, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna 2005.

¹¹⁴ Il termine *verrucola* sta indicare verosimilmente i «tratti di corda», inflitti mediante sospensione con una carrucola.

¹¹⁵ N. Mengozzi, *Il feudo*, cit., p. 245.

¹¹⁶ Ivi, p. 216. La soglia di età per la punibilità dei minori negli statuti del Senese risulta variabile per tutto il Medioevo: cfr. A. Dani, *Gli statuti dei Comuni*, cit., p. 302.

¹¹⁷ Sui procedimenti sommari negli statuti è ancora importante il risalente contributo di A. Lattes, *Studi di diritto statutario*, I: *Il procedimento sommario o planario negli statuti*, Milano 1886. Per ulteriore bibliografia e riferimenti alle norme in materia degli statuti del territorio senese, cfr. A. Dani, *Gli statuti dei Comuni*, cit., pp. 217-229.

¹¹⁸ Sul tema si vedano L. Martone, *Arbiter-arbitrator. Forme di giustizia privata nell'età del diritto comune*, Napoli 1984, pp. 14-15; C. Storti Storchi, *Compromesso e arbitrato nella Summa totius artis notariae di Rolandino*, in G. Tamba (cur.), *Rolandino e l'ars notaria da Bologna all'Europa*, Atti del Convegno internazionale di studi (Bologna 9-10 ottobre 2000), Milano 2002, pp. 329-376. Per riferimenti alla normativa sugli arbitrati negli statuti del Senese, cfr. A. Dani, *Gli statuti dei Comuni*, cit., pp. 233-239.

7. Breve conclusione

Le norme dello statuto, come la stessa *potestas statuendi* residua lasciata alle comunità, esplicitamente alla base del testo, sembrano suggerire una signoria vescovile attenta ad assicurarsi in certa misura il consenso della popolazione soggetta. L'uniformazione giuridica e istituzionale, pur verosimilmente indotta (non sappiamo se imposta o suggerita) dal Vescovo, fu attuata in modo partecipato e probabilmente portò anche benefici. Il Vicario del Vescovo poteva almeno più facilmente amministrare la giustizia applicando uno statuto unico.

Si tratta però di una soluzione rarissima, se non unica, nella Toscana del tempo e che se fosse stata seguita nel limitrofo territorio della Repubblica di Siena, magari entro le circoscrizioni vicariali sovra-comunali al tempo esistenti, avrebbe certamente contribuito a ridurre quel forte particolarismo rimasto fino alla fine dell'Antico regime. Si consideri che, prima della riforma comunitativa leopoldina, nel secondo Settecento, lo Stato 'nuovo' senese contava ancora più di un centinaio di Comuni dotati di propri statuti. Dopo la grande pandemia di peste di metà Trecento, seguita da periodiche recrudescenze, Siena (scesa da oltre cinquantamila a meno di ventimila abitanti) abbandonò infatti propositi di accentramento o tantomeno di uniformazione giuridica e fu anzi abbastanza generosa nel concedere margini di 'autonomia' e privilegi ai Comuni più distanti, come in primo luogo quello di mantenere i propri statuti.

L'uniformazione statutaria del Vescovado rimase in vigore fino all'età riformatrice leopoldina quando, come accennavamo, due giuristi interpellati dal Granduca sull'opportunità o meno di conservare il nostro statuto – il giudice fiscale Gregorio Rinieri ed il giudice ordinario Pompeo da Mulazzo Signorini – dettero una risposta del tutto negativa, ritenendo le norme statutarie «o affatto inopportune alle variate circostanze dei tempi presenti, o affatto ingiuste come derivanti dai principi del governo feudale che ebbe vigore nei secoli precedenti»¹¹⁹. Ben si può comprendere come uno statuto del 1324 potesse ormai apparire 450 anni dopo in molti aspetti irrimediabilmente antiquato: dalla materia penale agli assetti proprietari, al processo – con contemplazione della tortura, abolita di lì a poco dalla celebre riforma criminale del 1786 – e molto altro.

E tuttavia l'abrogazione leopoldina fu dettata proprio anche da un'esigenza di uniformazione, la stessa a cui già cercò di rispondere il vecchio statuto in modo assai innovativo per l'epoca. I due giuristi notarono anche, nella loro relazione, che «può essere utile l'uniformare, per quanto si può, la legislazione di

¹¹⁹ N. Mengozzi, *Il feudo*, cit., p. 153.

questo Stato, quando le circostanze del luogo non richiedano, come pare che non esigano nel presente caso, alcuna legge particolare»¹²⁰. La soluzione fu l'estensione alle Terre del Vescovado dello statuto di Siena, ma anche questa sarà a breve superata con l'abrogazione generale degli statuti nel periodo francese e con la codificazione napoleonica, abrogazione poi definitivamente confermata in Toscana con l'art. 5 del motuproprio granducale del 15 novembre 1814¹²¹.

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ Cfr. *Bandi e Ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana*, Firenze 1814, CLXXXIII, su cui cfr. F. Colao, *Progetti di codificazione civile nella Toscana della Restaurazione*, Bologna 1999, pp. 20-21.